

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2001/44/CE DEL CONSIGLIO

del 15 giugno 2001

che modifica la direttiva 76/308/CEE relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da operazioni che fanno parte del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, nonché dei prelievi agricoli, dei dazi doganali, dell'imposta sul valore aggiunto e di talune accise

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 93 e 94,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) È necessario modificare le attuali norme relative all'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti previste dalla direttiva 76/308/CEE ⁽⁴⁾, per far fronte alla minaccia che incombe sugli interessi finanziari della Comunità e degli Stati membri e sul mercato interno, a seguito del moltiplicarsi delle frodi.
- (2) Nell'ambito del mercato interno, è opportuno tutelare gli interessi finanziari comunitari e nazionali che sono sempre più minacciati dalle frodi, in modo da garantire meglio la competitività e la neutralità fiscale del mercato interno.
- (3) Per migliorare la salvaguardia degli interessi finanziari degli Stati membri e la neutralità del mercato interno è opportuno far rientrare nell'ambito d'applicazione della reciproca assistenza di cui alla direttiva 76/308/CEE i crediti relativi a determinate imposte sui redditi e sul capitale e a imposte sui premi assicurativi.
- (4) Per consentire un recupero più efficace dei crediti per i quali è stata presentata una domanda di recupero, è opportuno che lo strumento che consente l'esecuzione del credito sia trattato, in linea di massima, come uno strumento dello Stato membro in cui ha sede l'autorità adita.
- (5) Il ricorso all'assistenza reciproca in materia di recupero non può essere fondato, salvo in casi eccezionali, su vantaggi finanziari o su una cointeressenza alle somme riscosse, ma gli Stati membri dovrebbero essere in condizione di definire le modalità di rimborso, qualora il recupero presenti una difficoltà particolare.
- (6) Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per

l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione ⁽⁵⁾.

- (7) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 76/308/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 76/308/CEE è così modificata:

- 1) il titolo è sostituito dal seguente:

«Direttiva 76/308/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1976, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure»;

- 2) l'articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 2

La presente direttiva si applica a tutti i crediti relativi a quanto segue:

- a) restituzioni, interventi ed altre misure che fanno parte del sistema di finanziamento integrale o parziale del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), ivi compresi gli importi da riscuotere nel quadro di queste azioni;
- b) contributi ed altri dazi previsti nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero;
- c) dazi all'importazione;
- d) dazi all'esportazione;
- e) imposta sul valore aggiunto;
- f) le accise sui seguenti prodotti:
 - tabacchi lavorati,
 - alcole e bevande alcoliche,
 - oli minerali;
- g) imposte sul reddito e sul capitale;
- h) imposte sui premi assicurativi;
- i) interessi, penali e ammende amministrative, e spese relativi ai crediti di cui alle lettere da a) a h), con l'esclusione di qualsiasi sanzione di natura penale determinata dalla normativa vigente nello Stato membro in cui ha sede l'autorità adita.»;

⁽¹⁾ GU C 269 del 28.8.1998, pag. 16 e

GU C 179 del 24.6.1999, pag. 6.

⁽²⁾ GU C 150 del 28.5.1999, pag. 621 e parere espresso il 16 maggio 2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU C 101 del 12.4.1999, pag. 26.

⁽⁴⁾ GU L 73 del 19.3.1976, pag. 18. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 1994.

⁽⁵⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.